

# Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

**Rag. Tedeschi Ugo**  
*Commercialista – Consulente del Lavoro*

**Rag. Pini Fabiana**  
*Consulente del Lavoro*

**Dott. Vergioli Riccardo**  
*Commercialista*

**Avv. Tedeschi Costanza**  
*Servizi legali e contrattuali*

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITÀ PER LAVORATRICI E LAVORATORI AUTONOMI**

Il D.Lgs. n.80/15 ha modificato gli artt.28, 66 e 67, T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n.151/01), introducendo in favore dei lavoratori autonomi un'indennità di paternità e prevedendo maggiori periodi di tutela in caso di adozione o affidamento. Le tutele erano sperimentali per il 2015, ma per effetto del D.Lgs. n.148/15 sono state estese anche agli anni successivi, fatte salve eventuali rideterminazioni per ragioni di limiti di spesa.

L'Inps, con la circolare n.128/16, ha fornito le istruzioni sulla nuova indennità di paternità per lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma, sui nuovi periodi di maternità riconosciuti alle lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento, sul congedo di paternità in caso di padre dipendente e madre lavoratrice autonoma, riepilogando la documentazione occorrente per l'erogazione dell'indennità di paternità e ricordando che, per quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni operative fornite nel tempo (tra le altre, circolare Inps n.136/02).

### **Indennità di paternità per lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma**

Dal 25 giugno 2015 può fruire dell'indennità di paternità il padre lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui al capo XI, T.U. maternità/paternità (art.66 T.U.):

- artigiano;
- commerciante;
- coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale;
- pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Il diritto spetta a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma e sorge qualora il padre rimanga l'unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi:

- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo del figlio al padre.

L'indennità spetta dal verificarsi di uno dei citati eventi fino alla fine del periodo *post partum* che sarebbe spettato alla madre. La data del parto è giorno a sé rispetto ai 3 mesi *post partum* e, pertanto, non è indennizzabile al padre, ma alla madre.

Riguardo alla determinazione del periodo indennizzabile al padre:

- se la madre è lavoratrice dipendente, il congedo *post partum* coincide con i 3 mesi dopo il parto più eventuali periodi di congedo di maternità *ante partum* non goduti;
- se la madre è lavoratrice autonoma, l'indennità *post partum* spetta per i 3 mesi dopo il parto.

Anche per i padri non c'è obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati.

L'indennità spetta per gli eventi verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi, ma nel periodo transitorio, se l'evento si è verificato prima del 25 giugno 2015, l'indennità è riconoscibile per gli eventuali periodi dal 25 giugno in poi. Se la data dell'evento coincide con quella del parto, quest'ultima non è indennizzata al padre, ma eventualmente alla madre.

L'indennità è riconosciuta alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per l'indennità di maternità in favore delle madri lavoratrici autonome, a prescindere dalla verifica della sussistenza o meno del diritto delle stesse all'indennità di maternità. Occorre però verificare che il padre autonomo, durante il periodo di indennità, sia iscritto a una delle Gestioni Inps per i lavoratori autonomi oppure, nel caso si tratti di pescatori autonomi, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e che sia in regola col versamento dei contributi per il periodo indennizzabile. L'iscrizione può avvenire anche in data successiva all'inizio dell'attività, quindi:

- se l'iscrizione è effettuata nei termini di legge (30 giorni dall'inizio dell'attività per artigiani e commercianti e 90 giorni per gli autonomi del settore agricolo) l'indennità è corrisposta dal momento in cui si è verificato l'evento che determina il diritto all'indennità; se l'attività è antecedente all'evento stesso, dalla data di inizio dell'attività, se questa è iniziata dopo l'evento;
- se l'iscrizione è effettuata oltre i predetti termini l'indennità spetta solo per i giorni successivi alla data di iscrizione.

La misura dell'indennità è calcolata in base alle stesse regole previste per l'indennità di maternità ed è pari, quindi, all'80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell'attività svolta:

- per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali nel limite minimo di retribuzione giornaliera, fissata rispettivamente per gli impiegati dell'artigianato e del commercio con riferimento all'anno in cui inizia l'indennità di paternità;
- in caso di lavoratori autonomi agricoli l'indennità nel limite minimo di retribuzione per la qualifica di operai dell'agricoltura con riferimento all'anno precedente il parto (o l'ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione o affidamento);
- in caso di pescatori, nel salario giornaliero convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, fissato per l'anno in cui inizia l'indennità di paternità.

L'indennità di paternità è riconosciuta a domanda dell'interessato ed è soggetta al termine prescrizione di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. La domanda, per ora, si presenta all'Inps in modalità cartacea utilizzando il modello SR01 (domanda di indennità maternità/paternità), appositamente aggiornato, da inviare tramite Pec o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello), ma, aggiornate le applicazioni, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali (*web, contact center* multicanale o Patronati).

### **Nuovi periodi di maternità per lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento**

Prima della riforma le madri avevano diritto all'indennità di maternità per i 3 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia, a condizione che il minore non avesse superato i 6 anni di età, oppure i 18 anni in caso di adozione internazionale; dopo la riforma, il diritto all'indennità spetta per un periodo di 5 mesi, a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o dell'affidamento, secondo le modalità già previste per le lavoratrici dipendenti (circolare Inps n.16/08):

- in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale, per i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice;
- in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva certificato dall'Ente autorizzato a curare la procedura di adozione e da allegare alla domanda da presentare all'Inps. L'indennità per l'eventuale periodo residuo va fruita, comunque, entro i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia;

- nel caso di affidamento non preadottivo di minore, per periodi compresi nei 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi.

L'indennità spetta anche se, dopo l'adozione/affidamento, il minore, durante il congedo, raggiunga la maggiore età. Occorre verificare che la lavoratrice, durante il periodo di maternità richiesto:

- risulti iscritta ad una delle Gestioni Inps dei lavoratori autonomi o, in caso di pescatrici, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- sia in regola con i versamenti contributivi a copertura dei periodi indennizzabili.

Non sussiste l'obbligo di astensione dall'attività autonoma.

La riforma si applica per gli ingressi verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi. Nel periodo transitorio, per gli ingressi avvenuti anteriormente al 25 giugno e relativamente ai quali, sempre con riferimento a tale data, non sia decorso l'arco temporale dei 5 mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore, la lavoratrice può presentare domanda di indennità per avere il trattamento economico secondo i periodi e alle condizioni previste dalla riforma e in particolare:

- chi, in base alla precedente disciplina, aveva chiesto 3 mesi di indennità, può chiedere gli ulteriori 2 mesi, a prescindere dall'età del minore;
- chi, causa il superamento dei limiti di età del minore previsti dalla precedente normativa (6 anni), non aveva fruito dell'indennità, potrà richiedere l'indennità per i periodi previsti dalla riforma.

La nuova disciplina non si applica per gli ingressi antecedenti al 25 giugno 2015 e per i quali, a tale data, risultano decorsi 5 mesi dall'ingresso del minore. Per tali eventi vale ancora la disciplina previgente, anche se la domanda è stata presentata in data successiva al 25 giugno 2015.

Anche nel caso di adozione e affidamento i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dell'indennità giornaliera per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma) in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Non è possibile, invece, la rinuncia all'indennità da parte della madre a favore del padre.

Le applicazioni telematiche sono state aggiornate per consentire l'acquisizione delle domande:

- in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale di un periodo fino a 5 mesi, a prescindere dall'età del minore;
- in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l'inserimento di periodi precedenti l'ingresso del minore in Italia.

Pertanto la domanda di maternità dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

### **Congedo di paternità per lavoratori dipendenti in caso di madre lavoratrice autonoma**

Il padre lavoratore dipendente può fruire del congedo di paternità anche in caso di madre lavoratrice autonoma, ma ciò non è una novità perché, a seguito della sentenza n.1/87 della Corte Costituzionale, il lavoratore dipendente vantava già il diritto e le istruzioni erano contenute nella circolare Inps n.8/03, par.10.

### **Riepilogo della documentazione da produrre in caso di domanda di indennità di paternità**

- In caso di morte della madre: estremi della madre e data del decesso (non serve il certificato di morte).
- In caso di grave infermità della madre: certificazione medica che dovrà essere trasmessa ed esaminata dal medico Inps che valuta la compatibilità dell'infermità con l'assolvimento dei compiti di cura e assistenza del neonato. I certificati medici non sono autocertificabili.
- In caso di abbandono del figlio non riconosciuto dalla madre: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47, D.P.R. n.445/00, da allegare alla domanda telematica.
- In caso di abbandono del figlio riconosciuto dalla madre: copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato sulla decadenza della potestà dell'altro genitore, in quanto bisogna comunicare gli elementi identificativi del provvedimento (autorità giudiziaria, sezione, tipo e numero di provvedimento, data di deposito in cancelleria), ma per accelerare i tempi è possibile allegare copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario. Se alla data della domanda il provvedimento non sia stato ancora emesso, si presenta copia dell'istanza diretta ad ottenerlo.

- In caso di affidamento esclusivo del figlio: elementi identificativi del provvedimento (autorità giudiziaria, sezione, tipo e numero di provvedimento, data di deposito in cancelleria), ma per accelerare la definizione della domanda si può allegare copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario.

### **Regime fiscale**

In relazione al regime fiscale da applicare, l'indennità:

- se sostituisce un reddito autonomo professionale è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art.25, D.P.R. n.600/73;
- se, invece, è corrisposta in sostituzione di un reddito di impresa e/o reddito fondiario, pur costituendo reddito imponibile ai fini fiscali, non è assoggettata a ritenuta erariale.

In entrambe le fattispecie l'Inps dovrà rilasciare apposita certificazione fiscale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***